



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 25 del Reg. Delib.

N. prot. 313

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE DEL=**  
**LA I.U.C. - TARI, RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA**  
**E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CARGNIN MASSIMO il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
BETTARELLO MASSIMO	A	GOZZO STEFANO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	A
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	P
DONELLA ANDREA	P	NEGRI ELEONORA	P
GAMBARIN TERENCE	A	GERARDO KATTY	P
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 10, Assenti 3

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

**PARERI** - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

**REGOLARITA' TECNICA**

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LONARDI ELENA

**REGOLARITA' CONTABILE**

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NEGRI ROMINA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Precisato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che dedica alla TARI i commi da 641 a 668;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28.10.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES;

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", il previgente regolamento TARES, richiamando, relativamente all'IMU, il regolamento comunale vigente;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16.06.2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2014, con la Relazione di accompagnamento sul modello gestionale;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

DATO atto che già a decorrere dall'anno d'imposta 2001 e fino a 31.12.2012 il Comune di Castagnaro ha adottato, in via sperimentale, per le utenze domestiche il calcolo della Tarsu, applicando i coefficienti di produttività, per l'attribuzione della parte fissa della tariffa (Kb), così come descritti nella tabella 2 del sopra citato D.P.R. 158/99, ritenendolo comunque un criterio più equo e congruo rispetto al criterio della tassazione in base alla superficie occupata;

RITENUTO opportuno applicare alle utenze domestiche appartenenti alla categoria con un unico componente i coefficienti minimi ka, determinati per la parte fissa della tariffa, e kb, per la parte variabile della stessa, mantenendo a livello medio i coefficienti ka e kb, riferiti alle categorie appartenenti alle famiglie da 2 a 6 componenti;

EVIDENZIATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, è stata rivista la suddivisione delle categorie economiche, dando applicazione parziale al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, con applicazione tuttavia di coefficienti diversi rispetto a quelli ministeriali, compatibilmente con la normativa vigente;

PRECISATO che l'applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 per le utenze non domestiche, per la determinazione della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile (kd), comporta un aggravio eccessivo per alcune categorie di attività (bar, pizzerie, ortofrutta) e una diminuzione del carico tributario per altre categorie (banche, uffici, studi professionali ecc.);

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, che ha aggiunto al comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, dopo la lettera e), la lettera e-bis), secondo la quale: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4°, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato".

VISTA la direttiva della Giunta Comunale del 20.05.2014 di attenersi, in attesa della revisione del regolamento di cui al DPR 158/99 sopra citato, all'applicazione degli stessi coefficienti adottati nel 2013 per la tares, in modo da consentire, a parità di gettito complessivo, un prelievo tributario a carico delle utenze non domestiche più adeguato

e coerente con le realtà economiche locali, considerato che l'applicazione pura dei coefficienti ministeriali comporterebbe un inasprimento delle tariffe per alcune categorie di attività economiche (come ristoranti, trattorie, bar, ortofrutta ecc.), a vantaggio di altre categorie di attività (come uffici e banche ecc.), a parità di gettito finale;

EVIDENZIATO che, in questo generale clima di difficoltà interpretativa delle numerose normative che si sono succedute e che continuano tuttora a succedersi in tema di tributi locali, qualora si rendesse obbligatorio per legge il ricalcolo secondo i coefficienti del DPR 158/99, si procederà tempestivamente alla revisione a posteriori degli importi riscossi a titolo di TARI, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:  
" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2014, con la quale sono state determinate le scadenze e il numero delle rate per la riscossione della TARI;

VISTO l'art. 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON voti espressi nelle forme di legge:

favorevoli : 7

contrari : 0

astenuti: 3 (CARMIGNOLA, GERARDO, NEGRI)

#### DELIBERA

- 1) - Di approvare, con decorrenza 01.01.2014, le tariffe della componente della I.U.C. denominata TARI, al netto del Tributo Provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs 504/92, secondo le due tabelle sotto riportate:

Tariffa utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,163027	88,452428
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,190198	176,904857
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	0,209606	221,131072
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	0,225133	287,470393
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	0,240659	353,809715
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	0,252304	409,092483

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,058887	0,230588
2.2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,058887	0,614903
2.4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,058887	0,759021
2.7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,883310	3,814325
2.8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,354410	5,351584
2.9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,766621	6,100997
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,058887	1,085689
2.11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,117774	1,066473
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,058887	0,912747
2.13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,058887	1,066473
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,058887	0,605295
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,058887	0,682158
2.16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,412211	2,132947
2.17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,353324	2,132947
2.18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	0,176662	1,066473
2.19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,117774	1,066473
2.20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,294436	0,835884
2.21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,353324	2,286673

2) - Di dare atto che, nel generale clima di difficoltà interpretativa delle numerose normative che si sono succedute e che continuano tuttora a succedersi in tema di tributi locali, nell'eventualità di un ricalcolo obbligatorio per legge secondo i coefficienti del DPR 158/99, si procederà tempestivamente alla revisione a posteriori degli importi riscossi a titolo di TARI, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;

3) - Di disporre che la presente deliberazione sia inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione, nel sito

informatico istituito presso il Ministero delle Finanze;

CON voti espressi nelle forme di legge:

favorevoli: 7

contrari :0

astenuti : 3 (CARMIGNOLA, GERARDO, NEGRI)

**DELIBERA**

- 1) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. CARGNIN MASSIMO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 08/07/2014 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. CARGNIN MASSIMO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

è stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. CARGNIN MASSIMO